II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 1993

che accorda una garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti a copertura di eventuali perdite relative a prestiti concessi per progetti da realizzare nei paesi dell'Europa centrale ed orientale (Polonia, Ungheria, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania e Albania)

(93/696/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

considerando che i popoli dell'Europa centrale ed orientale hanno strette relazioni e un destino comune con i popoli della Comunità e che tali relazioni sono state rafforzate dagli accordi commerciali e di cooperazione conclusi per una durata illimitata;

considerando che detti paesi (Polonia, Ungheria, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania e Albania) hanno intrapreso importanti riforme politiche e sociali e hanno avviato una ristrutturazione economica fondamentale; che nella loro riunione dell'11 novembre 1991 i ministri del Gruppo dei 24 se ne sono compiaciuti e hanno deciso di ammettere detti paesi a beneficiare dell'assistenza economica coordinata dal G-24;

considerando che le suddette riforme economiche contribuiranno in modo decisivo alla rapida instaurazione di relazioni economiche e commerciali reciprocamente vantaggiose tra detti paesi e la Comunità;

considerando in particolare che detti paesi hanno un notevole fabbisogno d'investimenti; che detti investimenti richiedono finanziamenti esterni; che la Banca europea per gli investimenti (qui di seguito denominata « Banca ») può apportarvi un contributo sostanziale;

considerando che la Banca sta portando a termine un programma triennale di prestiti in Polonia e in Ungheria nel quadro della decisione 90/62/CEE del Consiglio [3] e un programma biennale nelle Repubbliche ceca e slovacca, in Bulgaria e in Romania nel quadro della decisione 91/252/CEE del Consiglio [4] i quali, come si desume dalla relazione della Banca su questa prima fase, hanno dato risultati incoraggianti; che in virtù degli accordi firmati il 16 dicembre 1991 tali programmi di prestiti devono essere rinnovati;

considerando che sono state approvate disposizioni analoghe a favore dei paesi baltici e che è d'uopo estendere siffatti interventi all'Albania;

considerando che il Consiglio europeo riunito ad Edimburgo il 12 dicembre 1992 ha invitato il Consiglio e la Banca ad istituire un nuovo strumento temporaneo di prestito nell'ambito della Banca, destinato a finanziare progetti di infrastrutture, in particolare quelli connessi alle reti transeurope; che dette reti possono comportare progetti in comune con i paesi dell'Europa centrale ed orientale, laddove presentino un interesse reciproco;

considerando che è opportuno che in futuro le attività della Banca nei paesi in questione siano disciplinate in modo uniforme e globale;

[1] GU n. C 160 del 12. 6. 1993, pag. 8.
[2] GU n. C 315 del 22. 11. 1993.
[3] GU n. L 42 del 16. 2. 1990, pag. 68.
[4] GU n. L 123 del 18. 5. 1991, pag. 44.

considerando che il Consiglio invita la Banca a continuare la sua azione a favore di progetti d'investimento realizzati nei paesi di cui sopra, offrendo la garanzia prevista dalla presente decisione ;

considerando che conviene che la Banca e la Commissione stabiliscono le modalità di concessione della garanzia medesima,

DECIDE :

Articolo 1

1. La Comunità garantisce integralmente alla Banca europea per gli investimenti il rimborso dei prestiti concessi secondo i criteri consueti a favore di progetti d'investimento realizzati nei paesi dell'Europa centrale ed orientale (Polonia, Ungheria, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania e Albania).

Tale garanzia è limitata ad un importo globale di prestiti pari a 3 000 milioni di ecu entro un periodo di tre anni a decorrere dalla presa d'effetto della presente decisione. Qualora i prestiti concessi dalla Banca non abbiano raggiunto l'importo anzidetto allo scadere di questo periodo, il termine triennale è automaticamente prorogato di sei mesi.

2. Il massimale dei prestiti oggetto della garanzia di cui al paragrafo 1, secondo comma è comprensivo delle disposizioni decise a favore degli investimenti in Estonia, Lettonia e Lituania.

Articolo 2

La Commissione informa ogni semestre il Parlamento europeo e il Consiglio sull'evoluzione dei prestiti firmati. A tale scopo la Banca trasmette regolarmente alla Commissione le opportune informazioni.

Articolo 3

La Commissione informa ogni anno il Parlamento europeo e il Consiglio delle operazioni di prestito e presenta contestualmente una valutazione del funzionamento del sistema e del coordinamento tra gli enti finanziari che operano nei paesi interessati.

Articolo 4

La Banca e la Commissione stabiliscono le condizioni di concessione della garanzia.

Articolo 5

La presente decisione prende effetto il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ph. MAYSTADT